



COMUNE DI CAIRANO

PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

Deliberazione del consiglio comunale

N.03 del 24/05/2016	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2016.
------------------------	---

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventiquattro** del mese di **maggio** alle ore **18,00** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito dell'invito diramato dal Sindaco in data 17/04/2016 prot. n°662, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed urgente di **prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) D'Angelis Luigi	Si	
2) Russo Maria Antonietta	Si	
3) Santoro Salvatore	Si	
4) Luongo Leone	Si	
5) Luongo Franco	Si	
6) Di Domenico Francesco Gerardo		SI
7) Arace Erberto Leone		SI

Presenti n°05

Assenti n°02

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il geom. D'Angelis Luigi nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr. Gangemi Francesco .

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso **parere favorevole**:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000)

Il Responsabile

F.to (geom. Di Biasi Antonio)

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

Il Responsabile

F.to (geom. Di Biasi Antonio)

A relazione del Sindaco-presidente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 23/2011, che ha istituito l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 201/2011 che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 1 della Legge 147/2013, che ha reso permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 4 del D.L. 16/2012, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina dell'IMU;

VISTO l'art. 2 del D.L. 102/2013, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTE le modifiche introdotte dall'art. 9-bis, del D.L. 47/2014;

VISTE le ulteriori modifiche introdotte dalla Legge 190/2014 e della Legge 208/2015;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 449/1997, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della Legge 228/2012, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della Legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che, dal 2016, in base all'art. 1, comma 13, della Legge 208/2015 l'esenzione dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e che sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di avvalersi/non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

VALUTATA l'opportunità di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale e delle pertinenze fino a concorrenza dell'imposta dovuta e considerando, altresì, che in tale ipotesi il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 174/2012, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs. 153/1999;

VISTO l'art. 13, comma 6-bis, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'art. 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. 201/2011, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione;

VISTO l'art. 13, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 201/2011, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 dispone che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2016 al 30 aprile 2016;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

RICHIAMATO l'ultimo periodo dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale il versamento della prima rata dell'IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione consiliare n.09 del 30 settembre 2014;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.03 del 23 giugno 2015, con la quale sono state stabilite e confermate le aliquote e le detrazioni dell'I.M.U. per l'anno d'imposta 2015;

COMUNE DI CAIRANO
PROVINCIA DI AVELLINO

IL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AD
OGGETTO "Imposta Municipale Propria – Determinazione Aliquote e Detrazione
d'Imposta per l'anno 2016"

L'anno 2016 il giorno 15 del mese di Aprile, presso la sede Comunale nell'ufficio dell'Area
Economica Finanziaria:

VISTA la proposta deliberazione dell'area economica – finanziaria di cui all'oggetto, il sottoscritto
Dott. Granese Carlo, quale revisore unico del Comune di Cairano, nominato ai sensi dell'art. 235
del D.Lgs. nr. 267/2000 in virtù della Delibera Consiliare nr. 1/2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Economico – Finanziario, ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs nr. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità ;
Ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.Lgs. nr. 267/2000


FORMULA

AI SENSI DELLA RICHIAMATA NORMATIVA E PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN
PREMESSA, PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. IN
OGGETTO.

Cairano, 15 Aprile 2016

 **COMUNE DI CAIRANO**
(PROVINCIA DI AVELLINO)
PROT N. 488 DEL 15.4.16.
CAT.....CL.....FASC.....

IL REVISORE DEI CONTI
(Dott. Carlo Granese)



ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento, che si allega al presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

CON VOTAZIONE unanime e favorevole, espressa per alzata di mano da n°05 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) **LA NARRATIVA** che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende interamente riportata e trascritta.

2) **DI CONFERMARE** per l'anno 2016 le aliquote stabilite nell'anno 2015 con delibera consiliare n.3/2015, relative all'applicazione dell'IMU, nelle seguenti misure:

a) **Abitazione principale e relative pertinenze categorie**

A/1 – A/8 e A/9.....Aliquota 4 per mille

b) **Altri immobili ed aree fabbricabili (compreso cat. D)....Aliquota 7,6 per mille**

3) **DI DARE ATTO** che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2016.

4) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

SUCCESSIVAMENTE la presente deliberazione, ricorrendo i presupposti di urgenza, con separata votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano da n.05 consiglieri, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to geom. D'angelis Luigi

IL Segretario comunale
F.to dr. Gangemi Francesco

Timbro

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, il 31.05.2016

Il Responsabile del servizio
F.to Di Biasi Antonio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

31 MAG. 2016

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134, 4° comma, D.Lgs n. 267/2000)
- Per scadenza dei 10 giorni della pubblicazione(art. 134, 3° comma, D. Lgs n. 267/2000)

Dalla residenza comunale, il 31.05.2016

Il segretario Comunale
Dr. Francesco Gangemi

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo

Addì, 31.05.2016



SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Francesco Gangemi